

Alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Roma, 15 giugno 2023

Oggetto: intervento dell'associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza in Commissione Giustizia in relazione alla proposta di legge C. 1135 approvata dal Senato recante " Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere"

L'Associazione nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per l'invito e l'audizione¹.

L'associazione nazionale "D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza"², da anni svolge una costante attività di contrasto alla violenza maschile contro le donne e di coordinamento delle risorse territoriali disponibili su tutto il territorio nazionale, anche attraverso una formazione specifica rivolta a operatrici e operatori che a vario titolo si occupano di violenza maschile contro le donne.

D.i.Re rappresenta ad oggi 84 Associazioni di donne che gestiscono Centri antiviolenza e Case Rifugio operanti a livello locale in tutta Italia. La nascita di D.i.Re ha segnato una tappa importante per il movimento delle donne in Italia ed è il risultato di un lungo percorso e di un'esperienza di oltre 30 anni.

Le presenti note relative al DDL vogliono essere uno spunto di riflessione sull'efficacia delle norme proposte nell'ottica della tutela e della difesa delle donne vittima di violenza.

¹ Il presente testo è stato redatto con il contributo delle avvocate Elena Biaggioni, Luisa Bontempi, Marta Buti, Francesca Garisto, Arianna Liberatore, Elisabetta Renieri.

² <http://www.direcontrolaviolenza.it/>

Il punto di osservazione privilegiato deriva dall'esperienza quotidiana delle avvocate dei Centri Antiviolenza, che si confrontano con le difficoltà operative nelle fasi di indagine, ma anche con le difficoltà dell'applicazione giudiziale delle norme. La prospettiva vuole essere quindi quella di individuare le esigenze pratiche concrete e operative delle donne vittime di violenza nell'accesso alla giustizia per la difesa dal pericolo di reiterazione delle condotte violente.

*** **

Alcune brevi premesse di contesto.

Il DDL in analisi si inserisce in un contesto inusuale per l'analisi di chi - come noi - opera a fianco delle donne che subiscono o hanno subito violenza. Si tratta invero di DDL che riguarda i poteri del procuratore della Repubblica più che la tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere; l'organizzazione degli uffici della procura e i rapporti tra procuratore e i magistrati dell'ufficio più che in modo specifico il contrasto alla violenza alle donne.

È pur vero, tuttavia, che il DDL nasce, secondo la stessa relazione illustrativa, con l'intento di *“assicurare l'effettività dell'intervento del pubblico ministero a tutela della vittima dopo l'iscrizione della notizia di reato”*

Sappiamo per esperienza che l'effettività dell'intervento del pubblico ministero non può prescindere da idonea valutazione del rischio. Solo con adeguata valutazione del rischio è possibile tutelare la vittima, agevolarne l'accesso alla giustizia e garantire celerità della risposta giudiziaria. La necessità di una attenta valutazione del rischio è stata sottolineata dal GREVIO³ e in tutte le 4 condanne CEDU nei confronti dell'Italia in materia di violenza contro le donne pronunciate lo scorso anno⁴.

La stessa Procura Generale presso la Cassazione, nei recentissimi Orientamenti in materia di violenza di genere⁵ si sofferma a lungo sulla necessità di valutazione del rischio e sulla

³ <https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivita/violenza-di-genere/il-gruppo-grevio-consiglio-deuropa/>

⁴ <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-2-2023-la-giurisprudenza-della-c-edu-in-materia-di-protezione-delle-donne-vittime-di-violenza-domestica>

⁵ <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/gli-orientamenti-della-procura-generale-della-cassazione-in-materia-di-violenza-di-genere>

necessità di organizzare Procure e polizia giudiziaria per raccogliere subito eventuali indicatori.

La nostra esperienza come rete di avvocate presenti in tutta Italia è che l'applicazione dell'art. 362 co. 1 ter c.p.p. (che impone di sentire la persona offesa nei tre giorni successivi all'iscrizione nel registro), norma priva di sanzione processuale e di applicazione assai disomogenea, dipende in grandissima parte dagli organici di procura e polizia giudiziaria. Sappiamo anche che è in corso una significativa riorganizzazione anche in ragione dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia che impone la video registrazione delle informazioni assunte da persona che si trovi in stato di particolare vulnerabilità (art. 357 co. 3 ter c.p.p.). su tale norma ci siamo già espresse in altre audizioni cui facciamo espresso riferimento.

Fatte queste premesse, passiamo a una breve analisi del testo: all'art. 1 leggiamo

“.. il procuratore della Repubblica *può*, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362 comma 1 ter del codice di procedura penale”

L'intervento del procuratore è quindi facoltativo (il Procuratore *può* revocare l'assegnazione), e non sono specificati casi e criteri per tale l'intervento con il rischio che si creino disparità di cui le vittime potrebbero patire le conseguenze;

Parimenti non è chiaro quando interverrebbe il Procuratore, scaduti i 3 giorni? Quando sollecitato? Quando informato? Informato o sollecitato da chi? Entro quando?

Se la ratio del DDL in esame è garantire massima protezione alle vittime di violenza e celerità della risposta giudiziaria, possiamo dire che l'assenza di un termine vanifica completamente l'intervento. Se l'intervento di revoca/riassegnazione non avviene tempestivamente si vanifica l'accelerazione delle indagini.

“.. entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca il magistrato può presentare osservazioni scritte ... il procuratore della Repubblica direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio provvede senza ritardo”

L'intervento del procuratore non è quindi immediatamente risolutivo, apre una procedura e non garantisce che la donna sia sentita subito, visto che l'unico termine indicato è relativo alle osservazioni scritte del magistrato cui è revocata l'assegnazione del procedimento, e si rischia che nella definizione delle attribuzioni, la vittima resti in attesa.

Inoltre, non tutte le procure hanno un pool di magistrati specializzati in materia di violenza e l'attribuzione a un PM non specializzato può compromettere la posizione della vittima ed esporla a vittimizzazione secondaria.

Le criticità e perplessità sin qui esposte ci portano a ritenere l'intervento probabilmente poco incisivo se non come meccanismo di controllo tout court e confermano l'impressione che sia un provvedimento che attiene più all'organizzazione degli uffici che realmente alla tutela delle vittime di violenza.

Ove, tuttavia, lo si volesse adottare, potrebbe essere utile inserire dei criteri per l'intervento del procuratore.

La proposta del testo potrebbe essere “[.] il Procuratore della Repubblica può, **anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore**, con provvedimento motivato **basato su una valutazione del rischio aggiornata**, revocare [.]”

Quanto all'art. 2, riteniamo la raccolta dei dati sempre preziosa, soprattutto a fronte di notevoli disomogeneità applicative, e potrebbe fornire indicazioni utili su buone prassi auspichiamo che sia estesa anche alle richieste di misure cautelari e richieste di archiviazione.

Grazie per l'attenzione.